



**PROVINCIA
DI PARMA**

STATUTO

**DELL'AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
"RODOLFO TANZI"**

**APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE EMILIA - ROMAGNA
CON DELIBERA N. 239 DEL 25 FEBBRAIO 2008**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'Azienda

CAPO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Organizzazione e svolgimento delle attività

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Composizione

Articolo 9

Durata

Articolo 10

Funzioni

Articolo 11
Validità delle sedute
Articolo 12
Validità delle deliberazioni
Articolo 13
Maggioranze qualificate
Articolo 14
Presidente dell'Assemblea dei soci
Articolo 15
Rimborsi

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16
Composizione e durata
Articolo 17
Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 18
Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione
Articolo 19
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Articolo 20
Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 21
Funzioni
Articolo 22
Convocazione
Articolo 23
Partecipazione alle sedute
Articolo 24
Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 25
Presidente
Articolo 26
Indennità e rimborsi spese

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 27
Funzioni e composizione

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28
Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 29
Nomina e trattamento
Articolo 30
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E PERSONALE

Articolo 31
Principi
Articolo 32
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33
Patrimonio
Articolo 34
Sistema informativo contabile
Articolo 35
Piano programmatico
Articolo 36
Servizio di tesoreria

TITOLO V
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 37

Controversie

Articolo 38

Modifiche statutarie

Articolo 39

Durata ed estinzione

Articolo 40

Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona (d'ora in poi: Azienda) consegue alla trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab) "Fondazione Rodolfo Tanzi", già "Istituto Illegittimi e Maternità", la quale ebbe origine dall'unificazione, disposta con Decreto Ducale 12 settembre 1817, dell'Ospizio degli esposti (sorto nel XII secolo presso l'Ospedale Maggiore per iniziativa del patrizio Rodolfo Tanzi), con l'Istituto di maternità. Affidata all'amministrazione degli Ospizi Civili di Parma con R.D. 10 maggio 1925, restò affidata ad una amministrazione autonoma in seguito al d.P.R. 14 gennaio 1970, n. 117, che riconosceva gli Ospedali Riuniti di Parma quale Ente Ospedaliero, giungendo all'acquisizione di propria autonomia gestionale ed amministrativa in forza del d.P.R. 8 marzo 1971, n. 268. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia - Romagna 5 dicembre 1990 l'Istituzione assunse la denominazione "Fondazione Rodolfo Tanzi".

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda assume la denominazione di "Azienda pubblica di servizi alla persona - Rodolfo Tanzi".
2. L'Azienda ha sede legale presso la Provincia di Parma, in Piazza della Pace, 1.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda viene individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci, la quale potrà disporre l'istituzione di sedi secondarie nel territorio provinciale.
4. L'Azienda è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 239 del 25 febbraio 2008, con il quale è stato anche approvato il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'Azienda è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.

3. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legislazione regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

1. L'Azienda ha come finalità la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare al fine di concorrere, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dai Piani di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci, all'attuazione di interventi sociali a favore di:

- gestanti, donne e uomini soli con figli minori in situazioni di difficoltà sociale ed a sostegno della tutela della maternità e dell'infanzia;
- minori in situazione di disagio sociale e/o rischio sociale e di insufficienza economica (ancorché con entrambi i genitori) a sostegno della loro permanenza in famiglia o in inidonea formazione sociale e lavorativa al fine di superare le problematiche di emarginazione e favorire il processo di deistituzionalizzazione nel rispetto dei diritti di crescita dell'individuo e nel rispetto della legislazione vigente;
- donne con o senza figli che abbiano subito o che siano esposte a maltrattamenti o violenze fisiche e/o psichiche, anche mediante la promozione ed il sostegno dell'azione delle istituzioni pubbliche o private.

2. L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2/2003 ed in particolare:

- al rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- all'adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'Azienda ha valenza provinciale ed assume quale ambito territoriale quello coincidente con i quarantasette Comuni della Provincia di Parma, coincidente con i distretti di Fidenza, Parma, Sud-Est e Valli Taro e Ceno.

Articolo 6

Soci dell'Azienda

1. Sono soci dell'Azienda i seguenti enti pubblici territoriali:

- a) Provincia di Parma;
- b) Comune di Parma;

c) Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello.

2. I soci di cui al precedente comma 1 stipulano tra loro una convenzione, approvata dagli organi competenti, nella quale sono definite:

- a) la quantificazione delle quote attribuite ai soci;
- b) l'attribuzione a ciascun socio dei voti corrispondenti alla quota di rappresentanza;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab "Fondazione Rodolfo Tanzi" al momento della sua trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la stipula dei contratti di servizio di cui al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 924 del 9 dicembre 2004;
- e) le modalità di ripartizione tra i soci delle perdite di esercizio la cui copertura non venga integralmente assicurata dal piano di rientro di cui all'articolo 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto;
- f) le modalità ed i termini dell'eventuale recesso da parte dei soci.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Organizzazione e svolgimento delle attività

1. L'Azienda persegue le proprie finalità e realizza gli interventi conseguenti, anche avvalendosi della struttura organizzativa dei soci.
2. L'Azienda può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura. I medesimi principi e le medesime norme devono essere applicate per l'individuazione degli affidatari dei beni di proprietà dell'Azienda in vista della realizzazione dei fini di cui all'art. 4, comma 1 del presente Statuto.
3. L'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO II **ORGANI**

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Presidente e dai Sindaci degli Enti pubblici territoriali di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Statuto o loro delegati.
2. A ciascuno dei soci è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
3. La delega di cui al precedente comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; detta delega può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente/Sindaco di uno degli Enti pubblici territoriali di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Statuto, la partecipazione in seno all'Assemblea dei soci spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Presidente/Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 9

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non è soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Presidente/Sindaco dei soci,

Articolo 10

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - b) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
 - c) individua l'ubicazione dei servizi e degli uffici e l'eventuale istituzione di sedi secondarie nel territorio provinciale;
 - d) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla loro revoca, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - e) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia inferiore a dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a dieci milioni di euro;
 - f) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile
 - g) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;

- h) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - i) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - j) adotta, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 13 del presente Statuto il proprio Regolamento di funzionamento che disciplina, tra l'altro, le adunanze e le relative modalità di convocazione e di pubblicità;
 - k) approva il piano di rientro di cui all'art. 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto e gli eventuali provvedimenti conseguenti ai fini del ripiano del disavanzo.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda.
3. Le adunanze dell'Assemblea dei soci sono pubbliche.

Articolo 11

Validità delle sedute

1. In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'ottanta per cento delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta di prima convocazione infruttuosa, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché sia presente il rappresentante della Provincia di Parma.

Articolo 12

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide qualora approvate con la maggioranza dei suoi componenti e delle quote presenti, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 13

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti dell'Assemblea dei soci che rappresentino contemporaneamente almeno l'ottanta per cento delle quote di partecipazione:
- a) indirizzi generali dell'Azienda;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) proprio Regolamento di funzionamento;

- f) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del piano di rientro di cui all'art. 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto e degli eventuali provvedimenti conseguenti ai fini del ripiano del disavanzo.
2. In tutti i casi in cui la discussione sugli indirizzi generali dell'Azienda implichi l'assunzione di decisioni che si riflettono direttamente su di un preciso ambito zonale o comunale è necessario che nelle maggioranze di cui al precedente comma 1 siano inclusi anche i rappresentanti dei soci interessati.
3. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al precedente comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione dall'art. 11, comma 1 del presente Statuto.

Articolo 14

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
- a) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - b) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) adotta ogni altro atto eventualmente necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro più anziano.
3. Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia di Parma. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei soci compete al Presidente della Provincia di Parma.

Articolo 15

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e durata

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno e composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo *curriculum*, conservato agli atti dell'Azienda.

2. L'Assemblea dei soci nomina i membri del Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda e almeno i due terzi del numero complessivo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 20 del presente Statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione adotta il proprio Regolamento di funzionamento nel quale vengono disciplinati le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute.

Articolo 17

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa regionale.

Articolo 18

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le contemporanee dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro dieci giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente, con la maggioranza prevista di cui all'articolo 13 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 19

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 20

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 21

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) regolamento di organizzazione e, comunque, ogni atto relativo all'assetto organizzativo dell'Azienda;

d) nomina del Direttore;

e) Regolamento di funzionamento, contenente la disciplina relativa alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute;

f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio: nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura

delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.

4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 22

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 23

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni nonché con compiti di segretario verbalizzante.

Articolo 24

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute nonché dirigere e regolare la discussione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 25

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda e, in particolare, all'esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 26

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 27

Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione Emilia - Romagna. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio sia inferiore a dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione Emilia - Romagna sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Al componente dell'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio della Provincia di Parma per la durata di dieci giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza dei voti richiesta

per l'oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del Consiglio di amministrazione con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

3. La pubblicizzazione dei documenti contabili dell'Azienda avviene nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina regionale.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

CAPO I **DIRETTORE**

Articolo 29

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, a seguito di valutazioni comparative, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione.

Articolo 30

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e la realizzazione dei compiti amministrativi dell'Azienda.

3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni nonché con compiti di segretario verbalizzante.

CAPO II **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E PERSONALE**

Articolo 31

Principi

1. L'attività amministrativa dell'Azienda si conforma ai criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 32

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

1. L'Azienda per disciplinare gli aspetti attinenti all'organizzazione delle risorse umane adotta un regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, che indica anche le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. Al personale assunto dall'Azienda, fino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 207/2001 del contratto collettivo di appartenenza effettuata secondo i criteri e le modalità di cui a Titolo III del d. lgs. n. 165/2001, si applicano le norme giuridiche ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e degli Enti Locali.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ipab "Fondazione Rodolfo Tanzi" nonché da quelli conferiti in proprietà dai soci dell'Azienda impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali, oltre a quelli di successiva acquisizione.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

Articolo 34

Sistema informativo contabile

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale, per adeguare la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 35

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n. 2/2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

Articolo 36

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affida ad un istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria, che è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

Articolo 37

Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti pubblici territoriali soci e l'Azienda che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto verrà rimessa alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti interessate ed il terzo dagli arbitri così nominati, oppure, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Parma. Qualora la controversia riguardi più di due parti quelle accomunate dal medesimo interesse ad agire dovranno conferire mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.

2. Gli arbitri, nominati secondo le modalità di cui al comma precedente, hanno mandato di comporre la controversia mediante arbitrato irrituale e la loro decisione non è suscettibile di impugnazione relativamente al merito della vertenza.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione di tutti gli arbitri non è stata contestuale, il predetto termine decorre dall'ultima accettazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme previste al riguardo dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 38

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze indicate dal precedente articolo 13, sono sottoposte all'approvazione della Regione Emilia – Romagna.

Articolo 39

Durata ed estinzione

1. L'Azienda ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'Azienda, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili, è disposta con provvedimento della Giunta regionale su conforme deliberazione

dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, che dispone anche della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 40

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.